



Avv. Valeria Porelli
Contra' Pedemuro S. Biagio n. 45 - Vicenza
Tel. 0444.1801919 Fax 0444.1801948
valeria.porelli@ordineavvocativicenza.it

AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ex L. 3/2012
- LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO -

Nell'interesse di

GATTI SANDRO (C.F.) nato a Foligno (PG), il
14/07/1951, residente a Casalecchio di Reno (BO), in
/ , rappresentato, difeso e domiciliato nella presente procedura –
giusta procura alle liti congiunta al presente atto e da considerarsi come
apposta in calce ex art. 83 cpc e art. 18 co.5 d.m. 44/2011 – dall'**avv.**
Valeria Porelli (C.F.) del foro di Vicenza, con
studio in Contra' P. S. Biagio n° 45 (fax: **0444.1801948** – pec:
valeria.porelli@ordineavvocativicenza.it);

**In punto: istanza per l'accesso alla procedura di liquidazione del
patrimonio ex art. 14 L. 3/2012.**

*

Premesso che:

- il Sig. Sandro Gatti è residente a Casalecchio di Reno (BO), in Via
e pertanto sussiste la competenza territoriale del
Tribunale di Bologna a pronunciarsi in ordine alla presente richiesta di
accesso alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento;
- il ricorrente versa da tempo in uno stato di sovraindebitamento così
come definito dalla L. n° 3/2012;



- il ricorrente, in qualità di persona fisica, non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n° 3/2012;
- il ricorrente non ha mai fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento *ex* L. n° 3 del 27/01/2012;
- conseguentemente, il ricorrente non ha mai subito, tantomeno per cause imputabili al medesimo, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis, Legge n° 3/2012;
- il ricorrente ha fornito idonea documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- sussistono, pertanto, i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, co.2, Legge n° 3/2012;
- agli inizi dell'anno 2021, in ragione del persistere di uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente e il di lui patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare l'incapacità di adempiere regolarmente alle medesime, il Sig. Gatti ha formulato istanza per la designazione di un gestore della crisi all'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e ciò allo scopo di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 6, co.2, Legge 3/2012;
- con comunicazione del 05/02/2021 l'Organismo di composizione della Crisi di Bologna, nominava, quali professionisti incaricati dei predetti compiti, il Collegio di Gestori n°12, presieduto dall'Avv. Davide Di Giovine, unitamente agli avv.ti Melissa Calvanelli e Rossella Villano del foro di Bologna;



- nei confronti dell'odierno ricorrente è stato azionato, avanti al Tribunale di Bologna, il procedimento di sfratto portante n° 10488/2020 RG promosso dalla proprietaria dell'immobile ove il Sig. Gatti risiedeva, fino a poche settimane orsono, unitamente al figlio in forza di contratto di locazione per l'importo annuo di euro 7.277,10, poi risolto a causa dell'inadempimento per morosità del Sig. Gatti;

- atteso lo sfratto esecutivo pronunciato dal Tribunale di Bologna, in data 15/07/2021 il Sig. Gatti, unitamente al figlio, ha lasciato l'immobile condotto in locazione e attualmente risulta ospite del fratello; tuttavia è d'obbligo prevedere fin d'ora un importo mensile che il Sig. Gatti dovrà impiegare a titolo di canone locatizio per l'immobile in cui dovrà risiedere unitamente al figlio Cesare.

*

I – Sussistenza requisiti soggettivi e oggettivi ricorrente.

Il Sig. Gatti possiede i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per accedere ad una delle procedure previste dalla Legge n° 3/2012, in particolare alla liquidazione del patrimonio, in ragione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Preliminarmente, trattandosi di persona fisica, giova precisare che il ricorrente non è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. del 16 marzo 1942 n° 267 e successive modifiche.

Il ricorrente non ha mai – quindi non solo negli ultimi cinque anni – fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento ex L. n° 3 del 27/01/2012 e, in ragione di ciò, non ha mai subito, tantomeno per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis, Legge n. 3/2012.



Il ricorrente non ha compiuto atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 (diconsi cinque) anni.

Il ricorrente versa in uno stato di gravissimo sovraindebitamento così come definito dalla norma.

Come testè esposto, fino al 15/07/2021 il ricorrente risiedeva, unitamente al figlio minore, a Casalecchio di Reno (BO), in Via

, in un appartamento condotto in locazione fintanto che non è risultato destinatario dello sfratto esecutivo per la sopravvenuta impossibilità oggettiva di sostenerne il canone mensile per le esponende ragioni.

Il ricorrente ha un figlio, Narducci, nato il dall'unione *more uxorio* con la defunta Eugenia Narducci, la quale nell'imminenza della morte ha lasciato, tramite testamento olografo, le proprie sostanze al figlio Cesare, nominando quale curatore testamentario la Sig.ra Angela Padovan di Vicenza e disponendo che al padre venga corrisposto l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.

Sul punto corre l'obbligo di precisare che il ricorrente, a causa delle limitatissime capacità reddituali di cui dispone e del gravissimo sovraindebitamento in cui versa, deve chiedere costantemente aiuto economico-finanziario alla nonna materna del figlio per sostenere le ingenti spese straordinarie a favore del medesimo il quale, a causa della morte prematura della madre, ha sofferto – e sta soffrendo - moltissimo, riportando significativi problemi di rendimento a scuola che egli fatica a frequentare

Le difficoltà del nucleo familiare - già compromesso a causa della sofferenza del figlio e delle conseguenti problematiche scaturite dalla



stessa - sono aumentate in maniera significativa con l'aggravarsi dei problemi economici del ricorrente.

Il Sig. Gatti è infatti onerato di spese mensili insopprimibili finalizzate a sostenere il *menage* domestico e a contribuire *pro quota* al mantenimento del figlio Cesare, studente e non economicamente autosufficiente.

Dal mese di luglio 2019 il ricorrente, posto in quiescenza, percepisce una pensione di circa euro 1.097,00 netti mensili.

Ne è derivata l'impossibilità per il Sig. Gatti di continuare a sostenere l'importo mensile di euro 700,00 dovuto a titolo di canone locatizio per l'immobile in cui egli risiedeva con il figlio oggetto, come già accennato, di procedura di sfratto per morosità e dal quale ha dovuto allontanarsi per evitare l'aggravio di spese di lite conseguenti alla scongiurata procedura di soggio.

Attualmente il ricorrente è ospite del fratello ma sta cercando un altro immobile da adibire a residenza per sé e per il figlio Cesare per il quale dovrà sostenere i relativi costi, quantificabili verosimilmente in un importo non inferiore a euro 500,00 mensili.

Detratto l'importo che egli dovrà sostenere per le esigenze abitative, il Sig. Gatti potrà, altrettanto verosimilmente, disporre di un importo mensile pari ad altrettanti 500,00 euro mensili circa, con i quali fronteggiare i costi per le utenze e il vitto, eventuali spese condominiali e le altre necessità minimali di cui usufruirà unitamente al figlio Cesare il quale dovrà, a sua volta, sostenere i propri studi con l'importo di euro 300,00 che egli riceve direttamente dal curatore testamentario nominato dalla defunta madre al momento della di lei dipartita.

Evidentemente, per qualsiasi altra spesa di cui Cesare dovesse necessitare (medica, sportiva, ricreativa), il ricorrente, considerata la propria situazione economico-finanziaria, dovrà *ob torto collo*



continuare a chiedere aiuto alla nonna materna di Cesare, la quale ha fortunatamente già espresso e dimostrato disponibilità in tal senso.

II – Ragioni del sovraindebitamento.

Negli ultimi anni lo stato economico-patrimoniale del ricorrente ha subito un tracollo per cause indipendenti dalla propria volontà, *in primis* a causa della crisi in cui versava il settore nel quale il Sig. Gatti prestava la propria attività lavorativa, e, successivamente, per la prematura dipartita della madre del figlio Cesare con l'ovvio aggravio di spese a suo esclusivo carico, eccetto il limitato contributo di euro 300,00 percepito dal lascito testamentario a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio Cesare.

Tale aggravio si è verificato allorquando era già in essere la gravissima contrazione dei propri guadagni derivanti dall'attività lavorativa esercitata.

Infatti, nel 1998, il Sig. Gatti si è trasferito a Bologna, dove ha iniziato la collaborazione professionale con gruppi che operano nello sviluppo immobiliare in ambito terziario, commerciale ed industriale. In particolare, il Gruppo Basso di Treviso e relative controllate: Costruzioni Basso con attività di prefabbricazione in cemento armato e Lefim, società di commercializzazione di immobili di proprietà realizzati per lo sviluppo commerciale.

Dal 2004 al 2012, il ricorrente ha intrapreso una nuova collaborazione con la società umbra Alite Group che voleva espandere la sua area di mercato in Emilia Romagna.

Dal 2010 al 2012, si è aggiunta un'ulteriore collaborazione con la Dallas di Ravenna per sviluppo e realizzazione di strutture commerciali, self-storage ed industriali.

Le principali cause dell'indebitamento dell'odierno ricorrente, come dal medesimo individuate nella relazione accompagnatoria



all'istanza di avvio della procedura, sono state determinate dal sopraggiungere della crisi finanziaria-economica del 2008-2011 (bolla immobiliare, Lehman Brothers, crollo valori edilizi e stretta creditizia).

A seguito di ciò, il Gruppo Basso è andato in amministrazione controllata, Alite Group è fallita con Sentenza del Tribunale di Perugia n. 91/2021 del 23/06/2012 e il consiglio di amministrazione della Dallas ha privilegiato settori estranei alle competenze del sig. Gatti, con il quale è stata pertanto interrotta la collaborazione.

Negli anni successivi, ed in particolare dal 2012 al maggio 2014, il Sig. Gatti, non è riuscito a instaurare nuove collaborazioni stabili e non riuscendo a percepire redditi, se non quelli occasionali, al fine di sostenere la famiglia, è stato costretto inevitabilmente a fare ricorso a fidi, prestiti e/o scoperti di conto corrente con diversi Istituti di credito.

III – Stato patrimoniale ricorrente.

Il Sig. Gatti non possiede beni immobili né mobili, come si evince dalle visure in atti.

Tanto è vero che il Sig. Gatti per i suoi spostamenti utilizza l'auto intestata alla defunta madre, previo consenso degli eredi legittimi della *de cuius* (i figli del Sig. Gatti e del di lui fratello).

In ragione di tale comodato d'uso il Sig. Gatti è onerato delle spese annuali relative all'assicurazione e alla tassa automobilistica del predetto veicolo.

Il patrimonio dell'odierno ricorrente è costituito dalla sola pensione percepita, pari ad euro 13.164,00 annui circa (€ 1.097,00 per 12 mensilità).

Per tutte le suesposte ragioni il Sig. Gatti ben può definirsi un debitore incapiente ai sensi della nuova formulazione introdotta dalla Novella legislativa che, a breve, entrerà in vigore.



L'istante intende pertanto mettere a disposizione del ceto debitorio una minima parte della propria pensione, da corrispondersi in ratei mensili, dedotte le spese insopprimibili necessarie alla propria sopravvivenza e quelle dovute – *pro quota* – per la sussistenza del figlio minore, studente, non economicamente autosufficiente.

IV – Ceto creditorio.

In seguito alla circolarizzazione effettuata dal Collegio Gestore della Crisi incaricato, non tutti i creditori hanno precisato gli importi vantati nei confronti del ricorrente il quale, anche dalla disamina della documentazione fornita dal medesimo, risulta allo stato debitore dei seguenti importi:

- AERiscossione € 105.281,68;

- Tanaro SPV srl € 23.094,96 di sola sorte capitale, maggiorandi di spese di procedura monitoria e interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto, in forza di Decreto Ingiuntivo n. 4358/2020 del Tribunale di Bologna del 16/10/2020, ottenuto sulla base del contratto di finanziamento n. 2647604, ceduto in data 02/07/2015 dalla Monte dei Paschi di Siena a Tanaro SPV srl;

- Pazzaglia Anna Maria per € 15.281,91, derivante da contratto di locazione e canoni non corrisposti;

- FUTURA 2019 SRL per € 3.816,29, in virtù di esposizione debitoria originata per apertura di conto corrente ordinario n. 16/000036803 presso Banca di Bologna, ceduta da Guber a Futura 2019 Srl;

- Gattelli Francesca per € 6.610,13 in virtù di notule pro-forma per prestazioni professionali mai saldate;

- INARCASSA per € 44.751,96, per contributi e sanzioni maturati con riferimento alle annualità dal 2005 al 2016 relativi all'attività professionale e non corrisposti;



- **Comune di Casalecchio di Reno** € 1.487,70, per mancato pagamento di
tassa rifiuti;

- **Comune di Bologna per € 1.761,99**, per mancato pagamento delle
imposte dovute a titolo di TARSU, TARES, TARI e dei servizi di refezione
scolastica;

- **Europa factor spa € 244,85**, per mancato pagamento di importo derivante
da fornitura energia elettrica ceduto da Enel;

- **Avv. Valeria Fabj per € 6.046,00**, per prestazione professionali non
saldate;

- **IFIS NPL S.p.A. per € 21.491,00** in ragione di lettera del 29/10/2020
inviata al debitore e da questi fornita ai gestori;

- **POLIZIA LOCALE Casalecchio di Reno per € 364,00** come risulta dai
verbali di contestazione al CdS notificati al debitore in data 24/02/2020;

- **AUSL BOLOGNA per € 101,90** per mancato pagamento del ticket
relativo a prestazioni sanitarie usufruite dal figlio Cesare Gatti Narducci
come risulta nella lettera di sollecito di pagamento del 31/10/2019, fornita
dal debitore;

- **Vodafone per € 218,55** per mancato pagamento relativo all'utenza
telefonica, come risulta dalla lettera del 17/09/2019 inviata al debitore e da
questi fornita ai gestori,

e così per una somma complessiva di € 230.552,92 (S.E.&O.).

V – Conclusioni.

Il Sig. Gatti propone di soddisfare i creditori, previo il pagamento delle
spese deducibili della procedura – quelle dovute per il gestore della
crisi e per il liquidatore - tramite la corresponsione di euro 100,00
mensili, per almeno quattro anni a far data dalla pubblicazione del
decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, e così per
complessivi euro 4.800,00 (euro 1.200,00 annui) che saranno
utilizzabili per il pagamento delle spese di procedura da intendersi



quali deducibili mentre il residuo disponibile andrà versato, sebbene in minima parte, per la soddisfazione dei creditori privilegiati.

Il piano predisposto tiene conto degli importi minimi che debbono rimanere a disposizione del ricorrente per soddisfare le esigenze insopprimibili dovute al proprio sostentamento e a quello, *pro quota*, del figlio Cesare, considerato anche l'importo di € 300,00 che egli riceve a tal titolo, dal lascito testamentario.

Dalla somma mensilmente a disposizione del Sig. Gatti pari a € 1.397,00 (€ 1.097,00 maggiorati da € 300,00), andranno detratti i seguenti importi minimi:

- € 500,00 a titolo di pigione ed eventuali spese condominiali;
- € 500,00 vitto;
- € 200,00 contributo utenze (luce, acqua, gas, tari)
- € 20,00 utenze telefoniche;
- € 15,00 (€ 180,00 annui) per carburante, bollo e assicurazione.

Qualora il Sig. Gatti dovesse incorrere in qualche imprevisto, non potrà far altro che chiedere aiuto ai propri familiari quali la figlia maggiore e il di lui fratello.

Il Gestore incaricato ha redatto le relazioni e le attestazioni previste per legge, secondo le quali sussistono i requisiti di veridicità dei dati contenuti nella presente proposta e nei documenti allegati (art. 15, co.6, Legge 3/2012) nonché di fattibilità del piano che sta alla base della proposta stessa (art. 9, co.2, Legge n. 3/2012).

Il Gestore ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti di legge nonché l'insussistenza di cause di inammissibilità della proposta, come citato in premessa.

Inoltre, corre l'obbligo di evidenziare che la proposta di liquidazione del patrimonio meglio descritta nell'allegato piano rappresenta il massimo sforzo possibile affrontabile dal ricorrente in ragione dei costi ordinari



insopprimibili dovuti alla propria sopravvivenza e a quella del figlio, considerata la di lui capacità economico-reddituale e la consistenza pressochè nulla del di lui patrimonio.

La relazione del Gestore risulta favorevole per il ricorrente e tale da consentire di richiedere l'accesso alla procedura ordinaria al fine di sottoporre ai creditori la proposta di accordo in essa contenuta.

*

Tanto premesso e considerato, il Sig. Sandro Gatti, *ut supra* rappresentato e difeso, formula rispettosa

ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, **Voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e, per l'effetto, nominare il liquidatore da indicarsi nel Collegio di Gestori n° 12, già incaricato dei compiti dell'Organismo di composizione della Crisi, *ut supra* identificato, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. L 3/12, e, chiedendo sin d'ora l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti inerenti alla presente procedura che non verranno soddisfatti, provvedere come segue:**

- 1) ordinare la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge;**
- 2) disporre, a cura dell'organismo di composizione della crisi, l'idonea forma di pubblicità nonché la relativa trascrizione, qualora necessaria, nei previsti elenchi del decreto;**
- 3) disporre il divieto, a pena di nullità, e sino al momento in cui il decreto di omologazione diverrà definitivo, di iniziare o**



proseguire eventuali azioni esecutive individuali nonché il divieto di disporre sequestri conservativi ovvero acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, ex art. 10. Co.2, L.3/2012;

4) affidare l'incarico per la custodia, la gestione, la distribuzione del ricavato in favore dei creditori, al liquidatore nominando della procedura, autorizzandolo sin d'ora all'apertura di un conto corrente per la gestione di tutte le attività conseguenti all'approvazione del piano liquidatorio;

5) autorizzare sin d'ora l'INPS, a versare la somma mensile di euro 100,00 direttamente al liquidatore nominando sino alla concorrenza della somma di euro 1.200,00 annui, per le finalità già indicate in narrativa, per almeno quattro anni a far data dal decreto di accoglimento dello stesso.

Si allegano al presente ricorso:

ALL.1) procura alle liti;

ALL.2) relazione particolareggiata predisposta dal Collegio dei Gestori incaricato unitamente ai documenti ad essa allegati.

Ai sensi del T.U. n° 115/2002 si dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del contributo unificato stabilito in misura fissa in euro 98,00.

Con osservanza.

Bologna – Vicenza, 1 dicembre 2021

avv. Valeria Porelli

E' firmato digitalmente

